



CITTÀ DI IMOLA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL  
FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 SS.MM.

*- Approvato con deliberazione G.C. n. 266 del 07/11/2019, esecutiva*

## INDICE

Art. 1 - Obiettivi e finalità	pag. 3
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 3 - Quantificazione del Fondo per funzioni tecniche e presupposto per la relativa quantificazione	pag. 4
Art. 4 - Fondo destinato a progetti d'innovazione	pag. 7
Art. 5 - Costituzione gruppo di lavoro e soggetti coinvolti	pag. 7
Art. 6 - Centrale Unica di Committenza	pag. 10
Art. 7 – Modulazione del Fondo	pag. 10
Art. 8 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo	pag. 11
Art. 9 - Principi in materia di valutazione	pag. 11
Art. 10 - Liquidazione dell'incentivo	pag. 12
Art. 11 - Conclusione di singole operazioni	pag. 13
Art. 12 - Eventuale riduzione dei compensi e limiti	pag. 14
Art. 13 - Rinvio dinamico e revisione	pag. 15
Art. 14 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore	pag. 15

# **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 SS.MM.**

## **Art. 1 - Obiettivi e finalità**

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli “Incentivi per funzioni tecniche”, previsto dall’art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm. (di seguito, per brevità, Codice dei Contratti).
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una procedura di gara/procedura comparativa seppur in forma semplificata, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle seguenti attività tecniche e amministrative:
  - attività di programmazione della spesa per investimenti;
  - attività per la verifica preventiva dei progetti;
  - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
  - attività di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
  - attività di responsabile unico del procedimento;
  - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
  - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
  - attività di collaudatore statico.
2. Ai sensi dell’art. 113, comma 2, ultimo capoverso, del Codice dei Contratti, limitatamente agli appalti di servizi e forniture, l’incentivo può essere riconosciuto solo qualora venga nominato il direttore dell’esecuzione previsto dall’art. 111, comma 2, del Codice dei Contratti, nei casi indicati nel successivo comma.
3. Secondo quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro (I.V.A. esclusa);
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità dell'ente che comprendono al contempo trasporto, pulizie, ristorazione, vigilanza, supporto informatico);
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e. per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa/servizio diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

**Art. 3 – Quantificazione del Fondo per funzioni tecniche e presupposto per la relativa quantificazione**

1. Il Fondo per le funzioni tecniche è costituito da una somma computata in base ai commi successivi sull'importo al netto dell'IVA posto a base di gara, computato senza eventuali opzioni, di un lavoro, servizio o fornitura (comunque non superiore al tetto previsto per legge del 2%). Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.
2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del presente regolamento è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri di cui al seguente comma 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato secondo le modalità indicate all'art. 4.
3. Il Fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio.
4. Il Fondo viene individuato e quantificato per ciascun intervento secondo quanto previsto nelle seguenti tabelle:

**LAVORI PUBBLICI**

<b>Classi di importo dei contratti di lavori pubblici (importi I.V.A. esclusa)</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
<b>Da 40.000,00 euro fino a euro 1.000.000,00</b> (qualora ricompreso nella programmazione triennale e annuale)	2,00%
<b>Oltre euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00</b> per la parte fino a euro 1.000.000,00	2,00%

per la parte oltre euro 1.000.000,00 fino ad € 2.000.000,00	1,5%
<b>Oltre euro 1.000.000,00 e fino a euro 5.000.000,00</b>	
per la parte fino a euro 1.000.000,00	2,00%
per la parte oltre euro 1.000.000,00 fino a euro 2.000.000,00	1,5%
per la parte oltre euro 2.000.000,00 fino a € 5.000.000,00	1,00%
<b>Oltre euro 1.000.000,00 e fino a euro 10.000.000,00</b>	
per la parte fino a euro 1.000.000,00	2,00%
per la parte oltre euro 1.000.000,00 fino a euro 2.000.000,00	1,5%
per la parte oltre euro 2.000.000,00 fino a € 5.000.000,00	1,00%
per la parte oltre euro 5.000.000,00 fino a € 10.000.000,00	0,50%
<b>Oltre euro 10.000.000,00</b>	
per la parte fino a euro 1.000.000,00	2,00%
per la parte oltre euro 1.000.000,00 fino a euro 2.000.000,00	1,5%
per la parte oltre euro 2.000.000,00 fino a € 5.000.000,00	1,00%
per la parte oltre euro 5.000.000,00 fino ad € 10.000.000,00	0,50%
per la parte oltre € 10.000.000,00	0,00%

### SERVIZI E FORNITURE

<b>Classi di importo dei contratti di servizi e forniture pubblici (importi I.V.A. esclusa)</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
<b>Da 40.000,00 fino a 1.000.000,00</b>	1,5%
<b>Oltre euro 1.000.000,00</b>	
per la parte fino a 1.000.000,00	1,5%
oltre 1.000.000,00	0,50%

5. Gli importi di cui al presente articolo sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP: tali oneri sono pertanto decurtati in via preventiva rispetto al calcolo delle spettanze a favore dei dipendenti interessati.
6. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo per i lavori, servizi e forniture pubblici è la scelta del contraente mediante procedura di gara/procedura comparativa seppur in forma semplificata (presupposto non presente in caso di affidamento diretto, ancorchè preceduto dalla valutazione di preventivi), nonché:
  - la redazione di tutti i livelli di progettazione previsti dalla legge. Per i servizi la progettazione è articolata, di regola, in un unico livello e consiste nella redazione ed approvazione della relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito l'intervento, nelle indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti interventi alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 ss.mm., ove previsti, nel calcolo degli importi per la relativa acquisizione con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nel prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, nelle indicazioni di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche;
  - la necessaria fase della programmazione per i lavori, forniture e servizi, mediante previsione dell'intervento nella programmazione triennale ed annuale dei lavori e nella programmazione biennale di servizi e forniture.
7. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg. del Codice dei Contratti), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg del Codice dei Contratti).
8. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice dei Contratti contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere/servizi/forniture aggiuntivi e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
9. Quanto disposto dal precedente comma si applica anche per le eventuali opzioni applicate a servizi e forniture pubbliche (proroghe, rinnovi).
10. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.

11. In caso di procedure per la conclusione di accordi quadro l'accantonamento nel fondo incentivante viene effettuata con la determinazione di approvazione del contratto attuativo.

#### **Art. 4 – Fondo destinato a progetti d'innovazione**

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito come da tabelle di cui al precedente art. 3, comma 4, tenuto conto dell'importo posto a base di gara dei lavori, servizi e forniture pubblici, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Si prevede, inoltre, che una percentuale del fondo determinata annualmente sia destinata alla formazione per la valorizzazione delle professionalità e delle competenze ai fini di una piena attuazione della disciplina in materia.
2. Una parte delle suddette risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

#### **Art. 5 - Costituzione gruppo di lavoro e soggetti coinvolti**

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione, individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile del servizio apicale competente, sentito il RUP, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, individuando, fra i dipendenti dell'Ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura inseriti nei programmi dell'amministrazione, un gruppo di lavoro a cui affidare le funzioni tecniche. Qualora il responsabile apicale del servizio competente sia coinvolto nel gruppo di lavoro, il suddetto provvedimento viene adottato dal Segretario Generale/Direttore.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al comma precedente.
3. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti/Enti.
4. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri di rotazione e tendenziale coinvolgimento di

tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di contratto, tenendo conto:

- della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia di intervento da realizzare;
- delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
- dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
- dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
- della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;
- della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
- del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
- del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.

6. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente/responsabile del servizio apicale competente ovvero Segretario Generale/Direttore, dando conto delle esigenze sopraggiunte, sentito il RUP. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

7. Si possono costituire gruppi di lavoro intercomunali fra il Nuovo Circondario Imolese, l'ASP e uno o più Comuni, previa deliberazione delle rispettive Giunte/Consiglio di Presidenza. I soggetti coinvolti saranno incentivati in base a quanto definito nel presente regolamento, tenuto conto dei compiti svolti da ciascuno.

8. I dipendenti indicati nel provvedimento svolgono la propria attività con diligenza, nel rispetto della normativa vigente in materia, della tempistica assegnata e delle direttive impartite dal responsabile di riferimento, garantendo, comunque, anche il corretto svolgimento delle altre attività e l'espletamento degli ordinari compiti di ufficio, non incentivati, assegnati dal Dirigente/Responsabile apicale/Responsabile di servizio, anch'essi nel rispetto della tempistica assegnata.

9. I dipendenti destinatari degli incentivi tecnici che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dal presente regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 Codice dei Contratti.

10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.. Il soggetto che adotta il provvedimento di definizione della struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni, mediante apposita dichiarazione dell'interessato.



11. Partecipano alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 1, i dipendenti dell'ente e delle gestioni associate come di seguito indicati:
- il Responsabile unico del procedimento, nominato tra dipendenti che possiedano il necessario inquadramento e adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve possedere un profilo professionale tecnico;
  - il personale tecnico incaricato della direzione dei lavori, della direzione dell'esecuzione del contratto, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
  - il personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva dei progetti, alla predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, alla redazione dei bandi, dei contratti, e in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento del contratto;
  - collaboratori, tecnici o amministrativi, dei soggetti sopra richiamati. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica assegnata, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
12. L'attività dei collaboratori deve porsi in stretta correlazione funzionale con le attività incentivabili di cui all'art.113, comma 2, del Codice dei Contratti. Qualora non siano presenti collaboratori, la relativa percentuale di competenza alla figura principale di quella fase relativa.
13. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei Contratti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui al presente articolo, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale o a soggetto esterno all'ente che non sia di altre stazioni appaltanti/enti aventi titolo per legge a percepire l'incentivo, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.
14. In caso di procedure per la conclusione di accordi quadro il gruppo di lavoro dovrà essere costituito facendo riferimento sia alle attività svolte per la conclusione dello stesso, sia per quelle volte alla sottoscrizione ed esecuzione dei relativi contratti attuativi.
15. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve specificare:
- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
  - l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo determinato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
  - il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
  - il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;

- le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro, secondo le percentuali riportate nell'Allegato A) del presente regolamento per formarne parte integrante e sostanziale.
- 16. Il provvedimento di cui al precedente comma deve essere inviato, a cura del Responsabile Unico del Procedimento al servizio personale per gli adempimenti di competenza.
- 17. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui al comma 10 del presente articolo svolte a favore dell'ente dal personale di altre Stazioni Appaltanti/Enti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante/Enti da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
- 18. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui al presente regolamento svolte dal personale dell'ente a favore di altre Stazioni Appaltanti/Enti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante/Enti beneficiari della prestazione, all'ente da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
- 19. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 12, comma 7 del presente regolamento.

#### **Art. 6 - Centrale Unica di Committenza**

1. Per l'attività di competenza svolta dal servizio Centrale Unica di Committenza presso il Nuovo Circondario Imolese, sulla base di quanto previsto nella convenzione della gestione associata, spetta l'incentivo previsto dal presente regolamento per la quota parte relativa all'attività svolta dalla medesima.
2. La quota è assegnata all'interno del quadro economico dell'intervento su richiesta del responsabile della procedura di gara, il quale comunica al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Committente, altresì, i propri collaboratori all'interno del servizio con le relative quote di partecipazione all'intervento e le attività incentivabili di cui al presente regolamento e all'art. 37 del Codice dei Contratti Pubblici.
3. La quota assegnata al servizio Centrale Unica di Committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente Committente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.
4. Gli incentivi spettano anche al personale eventualmente distaccato al servizio Centrale Unica di Committenza da parte degli enti aderenti, per la relativa attività svolta.

#### **Art. 7 - Modulazione del fondo**

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma computata in base agli articoli precedenti modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensivo anche degli

oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Ente). Nei quadri economici degli interventi è ricompreso il relativo importo, unitamente alla percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 113 del Codice dei contratti, gli oneri inerenti le funzioni tecniche sono accantonati all'interno del quadro economico del lavoro, fornitura o servizio e fanno carico agli stanziamenti previsti nel bilancio dell'ente appaltante. L'impegno di spesa viene effettuato con la determinazione a contrarre (art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 ss.mm.) del dirigente/responsabile competente, ed assunto nella specifica voce di spesa corrente o in conto capitale.

#### **Art. 8 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo**

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- i lavori in amministrazione diretta;
- i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 (I.V.A. esclusa);
- gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 (I.V.A. esclusa);
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti a termini dell'art. 17 dello stesso;
- le attività manutentive ordinarie;
- contratti di concessione e, in genere, tutti i contratti di partenariato pubblico-privato.

2. Per quanto attiene gli affidamenti mediante adesione a convenzioni CONSIP/Intercent-er, qualora le medesime siano state stipulate a seguito di procedura comparativa, potranno essere incentivate le attività attinenti la fase di esecuzione delle stesse, fermo restando quanto precisato al precedente art. 2, comma 3.

#### **Art. 9 - Principi in materia di valutazione**

1. Ai fini dell'attribuzione dell'incentivo il dirigente o responsabile del servizio apicale competente oppure, qualora il responsabile apicale del servizio competente sia coinvolto nel gruppo di lavoro, il Segretario Generale/Direttore, tiene conto:
  - del rispetto dei tempi previsti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
  - del rispetto dei costi;
  - della completezza della funzione svolta;
  - della competenza e professionalità dimostrate;

- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Dirigente/Responsabile apicale competente ovvero Segretario Generale/Direttore ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo contengono adeguate motivazioni.
3. Ogni Responsabile Unico di Procedimento redige per ogni intervento di propria competenza apposita check list da compilare per ogni intervento oggetto di incentivazione, da trasmettere al Dirigente/Responsabile apicale del servizio ovvero Segretario Generale/Direttore competente per la relativa liquidazione, contenente i dati di cui al successivo art. 10, comma 7.

#### **Art. 10 – Liquidazione dell'incentivo**

1. La corresponsione dell'incentivo ai dipendenti è disposta dal Dirigente/responsabile apicale del servizio competente della struttura che ha gestito l'intervento, sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile del procedimento, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dagli aventi titolo l'erogazione dell'incentivo e del rispetto dei tempi e dei costi previsti, in conformità alla check list di cui al precedente art. 9, comma 3. Nel caso in cui il responsabile apicale del servizio competente sia coinvolto nel gruppo di lavoro, la liquidazione è firmata dal Segretario Comunale/Direttore.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente/responsabile apicale del servizio competente ovvero del Segretario Comunale/Direttore, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state correttamente svolte nel rispetto dei tempi e dei costi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo nei valori previsti.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi imputabili ai dipendenti incaricati non superiori al 20% dei tempi assegnati o con aumenti di spesa imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo nella percentuale di realizzazione indicata dal Responsabile unico del procedimento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori alla soglia prevista dal comma precedente o con errori, imputabili ai dipendenti, che abbiano determinato riflessi contabili sfavorevoli sul singolo quadro economico e/o sugli equilibri complessivi dell'Ente. In tal caso non è disposta l'erogazione dell'incentivo.
5. La liquidazione dell'incentivo avviene secondo le seguenti modalità:

- a seguito dell'adozione della determinazione di aggiudicazione efficace verranno liquidate tutte le competenze nelle percentuali definite nel presente regolamento per le attività che sono state svolte fino a tale data, nelle percentuali indicate nell'allegata tabella;
  - a seguito dell'adozione del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità verranno liquidate tutte le competenze nelle percentuali definite nel presente regolamento per le attività che sono state svolte successivamente alla determinazione di aggiudicazione efficace fino alla data di emissione del certificato stesso, fatta salva la possibilità di differenti modalità di liquidazione.
6. Il dirigente/responsabile apicale del servizio ovvero il Segretario Generale/Direttore, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte, con tempestiva emissione dell'ordinativo in favore della corrispondente entrata in corrispondenza della quale, annualmente, è previsto lo stanziamento della spesa di personale.
7. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile apicale del servizio competente ovvero il Segretario Generale/Direttore, riceve dal Responsabile Unico del Procedimento la check list di cui all'art. 9, comma 3 del presente regolamento in cui sono specificati per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni:
- tipo di attività effettivamente svolta;
  - percentuale realizzata;
  - tempi previsti e tempi effettivi;
  - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.
8. La scheda contiene l'attestazione sugli eventuali riflessi contabili che si sono realizzati rispetto alle previsioni e si conclude con la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

#### **Art. 11 - Conclusione di singole operazioni**

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'approvazione dei programmi da parte del Consiglio Comunale;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara con l'adozione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;

e) per la direzione dell'esecuzione con la verifica di conformità che si attua con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;

f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;

g) per il collaudo tecnico/amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

## **Art. 12 - Eventuale riduzione dei compensi e limiti**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice dei Contratti, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure qualora non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività, esclusivamente per cause addebitabili ai dipendenti incentivabili, il dirigente del settore competente/Responsabile apicale del servizio competente ovvero il Segretario Generale/Direttore – in caso di accertamento parzialmente positivo in base all'art. 10, comma 3 del presente regolamento - dispone la riduzione dei compensi secondo i seguenti criteri:
  - a) nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione per motivi imputabili ai dipendenti incaricati, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi;
  - b) nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al sessantesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo, esclusivamente qualora le cause siano addebitabili ai dipendenti interessati.
2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1, lett. b) non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti (es. modifiche, varianti) oppure ad altri casi adeguatamente motivati, in coerenza anche con quanto stabilito dall'art. 10 del presente regolamento.
3. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono scrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera, del servizio o della fornitura. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificatamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
  - a) gare dichiarate deserte;
  - b) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici;

b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi, forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, anche durante la procedura di affidamento dell'intervento o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta aggiudicataria soggetti a penale per ritardo.

d) risoluzioni contrattuali.

5. Nel caso di cui al presente articolo, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente/responsabile apicale del servizio ovvero il Segretario Generale/Direttore contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. In ogni caso previsto al precedente comma 1, le somme che residuano costituiscono economie.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, come previsto dall'art. 113, comma 3 del Codice dei Contratti, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. All'atto della liquidazione il Dirigente/Responsabile apicale del servizio competente ovvero il Segretario Generale/Direttore verifica presso l'Ufficio personale Associato il sussistere di tale presupposto e ne dà conto nell'istruttoria dell'atto. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.
8. Si applicano, infine, i criteri di perequazione tra incentivi delle funzioni disciplinate dal presente regolamento e retribuzione accessoria collegata alla performance secondo quanto previsto in sede di contrattazione decentrata.

#### **Art. 13 – Rinvio dinamico e revisione**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Decorso 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seguito di apposito monitoraggio della sua applicazione, si procede all'eventuale revisione dello stesso.

#### **Art. 14 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice dei Contratti e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, è possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del singolo progetto, regolarmente appostato nelle previsioni di bilancio. Qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sia

stato ancora adottato il provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro a norma del precedente art. 5, i soggetti indicati nel medesimo articolo vi provvedono entro e non oltre 30 giorni e comunque prima della liquidazione degli incentivi tecnici.

2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.